

REGIONE PIEMONTE BU41 13/10/2022

Citta' metropolitana di Torino

**Determina Dirigenziale n. 5036/2022 del 29/09/2022. Rep. Generale n. 891 del 29/09/2022.
Tratto stradale privato della Strada Provinciale 2 – Comune di Ciriè – Km 20+700 e
sottopasso stradale denominato Via dei Pioppi. Acquisizione per usucapione amministrativa
ex comma 21 art. 31 Legge 448/1998.**

Allegato

ATTO N. DD 5036

DEL 29/09/2022

Rep. di struttura DD-RA2 N. 55

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Tratto stradale privato della Strada Provinciale 2 – Comune di Ciriè – Km 20+700 e sottopasso stradale denominato Via dei Pioppi. Acquisizione terreni per usucapione amministrativa ex comma 21 art. 31 Legge 448/1998. Rep. Generale n. 891 del 29/09/2022.

Il Dirigente

Preso atto che il Geometra *omissis*, in nome e per conto dei signori *omissis*, attuali comproprietari dei beni immobili identificati a Catasto Terreni al Foglio 12 Mappali 485, 573 e 574 in Comune di Ciriè, con comunicazione a mezzo posta elettronica del 21.01.2021, ha richiesto in quali termini poter regolarizzare il titolo di proprietà delle citate particelle, non più nella loro disponibilità in quanto facenti parte del tratto della Strada Provinciale 2 in Comune di Ciriè' al Km 20+700;

Tenuto conto, per quel che attiene agli aspetti strettamente espropriativi, che in nessun elemento documentale in possesso dell'attuale competente Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. - Beni e Servizi/Ufficio Espropriazioni della Città Metropolitana di Torino risulta dichiarata, in riferimento ai lavori di cui si discute, la pubblica utilità dell'opera in oggetto identificata;

Preso pertanto atto di ricadere, nel caso specifico, nella fattispecie giuridica di *utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità* di cui al comma 1 dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Tenuto conto, tuttavia, del comma 4 primo periodo dell'articolo 42 bis per effetto del quale *il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione*;

Considerato, in altri termini, che occorre, per espresso dettato normativo, preliminarmente all'applicazione del disposto di cui all'articolo 42 bis del Testo Unico in materia espropriativa, esperire altri possibili *rimedi giuridici* che conducano alla sanatoria di una occupazione illegittima;

Atteso, a titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo, l'orientamento giurisprudenziale riconducibile alla sentenza n. 52/2016 della Prima Sezione del Tar Marche, nel cui impianto motivazionale il

Giudice Amministrativo ha evidenziato che *non può essere messo in dubbio che un Ente Pubblico possa dichiarare l'usucapione di un'area di sedime relativa ad una strada appartenente a privati qualora si verificano i presupposti di legge;*

Richiamata la medesima sentenza circa i passaggi per i quali *il trasferimento di proprietà è previsto anche dal comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 che prevede il potere degli Enti, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari; la c.d. usucapione amministrativa o pubblica presuppone l'idoneità del bene all'uso pubblico, la rispondenza dell'uso ad una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli, l'esercizio della signoria sul bene da parte dell'Ente o di una collettività di persone agenti uti cives e non uti singuli, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza e la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal Codice Civile ai fini dell'usucapione;*

Richiamato il comma 21 dell'articolo 31 [rubricato *norme particolari per gli enti locali*] della Legge n. 448/1998 che contempla *misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;*

Ritenuta pacifica, a seguito di operazione di tipizzazione normativa rispetto alle peculiarità e sfumature del caso concreto, la cristallizzazione del presupposto oggettivo dell'idoneità del bene all'uso pubblico, atteso che si argomenta del tracciato di una Strada Provinciale che risponde ad una conclamata utilità pubblica e collettiva;

Ritenuta altrettanto pacifica la non riscontrabilità nei comproprietari dei sopra richiamati beni immobili [*omissis*- quota 1/2 cadauno] di un atteggiamento di mera tolleranza se solo si considera che, al contrario, con istanza in data 07.05.2021 gli stessi hanno avanzato richiesta di regolarizzazione catastale relativa ai terreni in argomento che non sono più nella loro disponibilità, in quanto inglobati nel tratto della Strada Provinciale 2, sottopasso denominato *via Dei Pioppi*, in Comune di Ciriè al Km 20+700;

Effettuata la ricognizione temporale di quanto occorso, fondamentale per verificare il soddisfacimento o meno del presupposto oggettivo correlato alla continuità nell'esercizio dell'uso pubblico per la durata ultraventennale prevista ai fini dell'usucapione amministrativa;

Vista la documentazione reperita negli archivi della scrivente Amministrazione e depositata agli atti, vale a dire il nulla osta rilasciato dall'allora Provincia di Torino in data 25.07.1988 al Consorzio Acquedotto Comunale Ciriè – San Carlo il quale, con istanza del 10.06.1988, aveva richiesto l'autorizzazione ad effettuare l'allacciamento all'acquedotto lungo la Strada Provinciale 2 di Germagnano nel tratto del Km 19+800;

Ritenuto pertanto che, in chiave logico – deduttiva, le occupazioni dei beni immobili coinvolti dai lavori per l'allacciamento in questione [compresi i terreni di proprietà dei signori *omissis*], sono da contestualizzare incontrovertibilmente alla data di rilascio del menzionato provvedimento provinciale di assenso [25 luglio 1988];

Preso dunque atto che, per come previsto dal comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, il presupposto oggettivo temporale ultraventennale risulta ampiamente soddisfatto essendo trascorsi, da allora ad oggi, trentatré anni;

Vista, a completamento dei requisiti richiesti dalla legge, la nota a mezzo mail del 05.05.2021, depositata agli

atti, con la quale è stata richiesta ai signori Piacentino la riformulazione dell'istanza in applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998;

Acquisito da parte dei comproprietari signori *omissis omissis*, con comunicazione a mezzo mail del 07.05.2021, depositata agli atti, il prescritto consenso alla regolarizzazione catastale;

Valutata, nella fattispecie concreta, la piena rispondenza degli elementi fattuali ai presupposti di diritto [oggettivi e soggettivi] necessari affinché possa scattare l'applicazione dell'istituto della c.d. usucapione amministrativa o pubblica quale *rimedio alternativo*, ex comma 4 primo periodo dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ad un provvedimento di *acquisizione sanante*;

Ritenuta, a fronte della totale esenzione da imposte espressamente prevista dal comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 [*la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito*] ed in omaggio al principio di economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, l'opportunità di acquisire per *usucapione amministrativa* dai signori Piacentino la titolarità del diritto di proprietà sui beni immobili identificati a Catasto Terreni al Foglio 12 Mappali 485, 573 e 574 in Comune di Ciriè (TO);

Visto il comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 per effetto del quale la registrazione e la trascrizione del presente provvedimento, adottato nei termini di cui al comma 21 della medesima norma, avvengono a titolo gratuito;

Preso, pertanto, atto che il descritto regime di esenzione dalla corresponsione di imposte comporta la non applicazione del comma 7 dell'articolo 183 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Dato atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Visti:

- l'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., comma 1 e 4 primo periodo;
- il comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998;
- la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico,

nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;

- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28.01.2021, con il quale è stata attribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Arch. Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 1.02.2021 e fino al 31.01.2024;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, è disposta in favore della Città Metropolitana di Torino, con sede in Torino (TO) 10138 Corso Inghilterra 7 – C.F. 01907990012, l'acquisizione a titolo gratuito per usucapione amministrativa e il passaggio del relativo diritto di proprietà ex comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, al fine di disporre l'accorpamento al demanio stradale, dei seguenti beni immobili utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni:

AREE AGRICOLE/MISTE/EXTRAAGRICOLE

<i>omissis</i>							
<i>omissis</i>							
PP	Ag/Miste/Extr	Quot a	Fg.	Mapp	Ex	Mq.	Euro
1	A/Ciriè	1/2	12	485	40	14	0,00
2	A/Ciriè	1/2	12	573	483	346	0,00
3	A/Ciriè	1/2	12	574	483	7	0,00

<i>omissis</i>							
<i>omissis</i>							
PP	Ag/Miste/Extr	Quot a	Fg.	Mapp	Ex	Mq.	Euro
1	A/Ciriè	1/2	12	485	40	14	0,00
2	A/Ciriè	1/2	12	573	483	346	0,00
3	A/Ciriè	1/2	12	574	483	7	0,00

2. Di prendere atto che la Città Metropolitana di Torino provvederà ex comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, senza corresponsione di imposte in virtù del regime di gratuità ivi previsto, alla registrazione, trascrizione e volturazione della presente Determinazione ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione del bene immobile disposta con il presente provvedimento;

3. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari ed agli aventi diritto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett.g) D.P.R. n.327/2001 con le forme degli atti processuali civili;

4. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione Metropolitana all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Ciriè (TO) nonché, ex art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale;

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

6. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Il presente atto, non comportando spese correlate alla dovuta corresponsione fiscale ai competenti uffici delle Entrate – Territorio, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua adozione, indicata in calce.

**PER RACCOMANDATA ATTO GIUDIZIARIO
RELATA DI NOTIFICA**

Addi,in Torino

*Io sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Città Metropolitana di Torino, Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi, valendomi delle modalità previste dalla legge 20/11/1982, n. 890, ho provveduto a notificare il sopraesteso provvedimento, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio postale Centrale di Torino, inviandolo a.....
.....ed ivi a mezzo servizio postale.*

Torino, 29/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli